

DELIBERA N. 50/25

[REDACTED] / WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/749532/2025)

Il Corecom Campania

NELLA riunione del Il Corecom Campania del 09/12/2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA l’istanza di [REDACTED] del 29/04/2025 acquisita con protocollo n. 0107124 del 29/04/2025;

VISTI gli atti del procedimento;

Relatrice del Comitato Avv. Carolina Persico;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

Nell’istanza introduttiva della presente procedura, l’utente, titolare di contratto per servizi di telefonia fissa e internet, rappresenta che: “Il sottoscritto [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] residente in [REDACTED] e domiciliato in [REDACTED] titolare della fornitura indicata in oggetto (contratto n. [REDACTED] stipulato online

in data 12/04/2019). Ha inoltrato alla Società Wind Tre S.p.A. reclamo per cattivo funzionamento della fornitura WINDTRE - Codice Cliente: [REDACTED] Egli ha lamentato, sin dalla PEC del 28/11/2024, quanto accadutogli nel contatto telefonico con il Servizio Clienti del gestore (operatore Angela, codice 2025), nel quale gli era stato rivelato quanto segue: 1) linea immotivatamente spostata da una colonnina a 100 metri dalla mia abitazione a un'altra distante 500 metri. 2) risoluzione del guasto stimata in circa 25 giorni lavorativi. 3) due alternative: recesso oneroso dalla fornitura o passaggio a un altro operatore (TIM). Nonostante le promesse di risoluzione e comunicazioni via PEC al Servizio Clienti Wind3 in data 28.11.24, 2.12.24.20.2.25 e 29.3.25 ed email ad AltroConsumo nell'anno 2025 [in data 15.4, 23.4 e in data 24.4], il problema è persistito sino a 10 giorni fa". Chiedeva pertanto: "Risarcimento dei danni morali e materiali a me e mia moglie (rispettivamente 73enne e 71enne), liquidati in via equitativa a non meno di 1.000 Euro".

2. La posizione dell'operatore

Nelle proprie memorie difensive, l'operatore Wind Tre S.p.A rappresenta : In rito richiede l'inammissibilità /improcedibilità dell'istanza posto che l'utente richiede esclusivamente il risarcimento danni morali e materiali e tale richiesta non è demandabile, per espressa previsione normativa, all'Autorità adita. Nel merito, eccepisce la infondatezza della domanda, giacché manca la prova da parte dell'istante dell'asserito disservizio, in dispregio di quanto dispone l'art. 14, comma 3, Delibera 353/19/CONS e ss.mm.ii, chiedendone il rigetto. Segnala subito l'incongruenza all'interno dell'istanza e nei reclami dei numeri di contratto: per meglio comprendere tale contestazione è opportuno quindi ricostruire i fatti che hanno portato alla presente procedura. A fronte della proposta di contratto n. [REDACTED] e consecutiva registrazione vocale attraverso cui il cliente aderiva all'offerta Fibra (Allegato 1), in data 24/04/2019 veniva attivata la linea [REDACTED] in accesso FTTC con listino Internet200 presso la sede di [REDACTED]. A fronte della proposta di contratto n. [REDACTED] e consecutiva registrazione vocale attraverso cui il cliente aderiva all'offerta Fibra (Allegato 2), il 10/05/2022 veniva attivata la linea [REDACTED] in accesso FTTH con offerta Super Fibra presso la sede di [REDACTED] producendo copia delle schermate di sistema.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste di parte istante non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate. Nel caso di specie l'istante contesta il cattivo funzionamento della linea telefonica n. [REDACTED] rispetto alla quale dichiara di aver sporto reclamo telefonico e tramite pec al gestore e, in ragione di essa, chiede il "risarcimento dei danni morali e patrimoniali, subiti da lui e dalla moglie, che peraltro quantifica in € 1000,00" . Si tratterebbe, in ogni caso, di domanda comunque non proponibile in questa sede, non avendo il Corecom il potere di accertare eventuali danni subiti dall'utente. In via preliminare, per quanto concerne le pretese risarcitorie, si precisa che, ai sensi dall'articolo 19, comma 4, del Regolamento, la

liquidazione del danno esula dalle competenze dell'Autorità. Pertanto, la domanda relativa al risarcimento del danno non può trovare accoglimento in questa sede, se non in termini di corresponsione degli indennizzi di cui al Regolamento approvato con delibera n. 73/11/CONS. Il risarcimento dei danni non è demandabile, per espressa previsione normativa (art. 20, commi 4 e 5, Allegato A, Delibera 353/19/CONS), all'Autorità adita che potrà, in caso di eventuale fondatezza della domanda, limitare l'eventuale pronuncia di condanna ai casi di "rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità". Giova evidenziare che, relativamente alla richiesta di risarcimento danni, le disposizioni contenute nelle "Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche" e approvate con Delibera n. 276/13/CONS dell'11 Aprile 2013, specificano all'art. 1.2. Ambito oggettivo: "...in particolare, le richieste inerenti al risarcimento del danno derivante dalle condotte sopra indicate possono sicuramente essere oggetto del tentativo di conciliazione, stante la natura tendenzialmente omnicomprensiva e volontaristica di tale strumento di risoluzione appena esposto ed in linea con numerose disposizioni dell' AGCOM - una per tutte la Delibera n. 19/14/CIR - è fatto notorio che "la liquidazione del risarcimento dei danni esula dalle competenze dell'Autorità, la quale, in sede di definizione delle controversie di cui alla delibera n. 173/07/CONS, è chiamata a verificare solo la sussistenza del fatto obiettivo dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento e che, pertanto, la domanda dell'istante di cui al punto". Quanto sopra affermato ha trovato ampio riscontro anche nelle pronunce AGCOM : Delibera del Corecom Campania N. 34/24 "La richiesta [...] non è ammissibile [...]. "Salvo maggior danno da richiedere dinanzi all'Autorità Giudiziaria" atteso che, come riconosciuto dallo stesso istante, la richiesta di risarcimento danni esula anch'essa dalla competenza dell'Autorità che non ha, peraltro, il potere di accertarli (sul punto cfr. paragrafo III. 1.3 delle Linee Guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche - Delibera n. 276/13/CONS)."Corecom Puglia – Delibera N. 57/25 "La domanda [...] di "risarcimento dei danni tutti, patrimoniale e non patrimoniale, subiti e subendi per la gravissima violazione della privacy posta in essere da Wind e dalla società di recupero crediti da questa incaricata, con grave pregiudizio alla reputazione dell'istante, [...] è inammissibile, non rientrando nell'ambito oggettivo di competenza dei Corecom ai sensi dell'art. 2, co.1, dell'Allegato B alla del. n. 194/23/CONS". Solo a margine, dunque, va rilevato che, ove tale richiesta fosse meritevole di essere accolta, essa andrebbe presentata innanzi all'autorità giudiziaria in quanto qualificabile come risarcimento del danno materia che sfugge dalla competenza dell'intestata autorità amministrativa. La richiesta avanzata dall'utente avrebbe natura esclusivamente risarcitoria, svincolata pertanto, dalle ipotesi normativamente previste ex Delibera 347/18/CONS e comunque, pur potendo ammettere la possibile rettifica delle istanze di indennizzo non correttamente presentate, non sarebbe possibile indennizzare le richieste pecuniarie generiche, non provate e comunque di importo eccessivo. Pur volendo considerare la richiesta di risarcimento del danno avanzata ed interpretarla quale indennizzo nell'ottica del favor utentis, a prescindere dal nomen juris, da intendersi come istanza volta ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi si ritiene non accoglibile la

domanda per i motivi di seguito esposti. Emerge poca chiarezza in seno al ricorso, dell'esposizione dei fatti, dalla disamina del corredo probatorio (quasi inesistente) agli atti si rileva che le affermazioni dell'utente circa il lamentato disservizio sono discordanti. Nei formulati reclami emerge l'incongruenza nei numeri di contratto. Non si ravvisano, pertanto, gli estremi per il riconoscimento in favore di parte istante, della liquidazione dell'indennizzo. La richiesta appare generica e non sufficientemente idonea a documentare e circostanziare adeguatamente le pretese, con riferimento sia all'an, al quomodo, sia al quantum debeatur. In particolare, si rileva la mancata puntuale indicazione dell'arco temporale di riferimento dell'asserito disservizio sulla linea oggetto di contestazione. Con riferimento all'onere probatorio gravante sull'istante, si rammenta che l'Autorità ha più volte chiarito la necessità che la domanda sia chiara, circostanziata e documentata, precisando che: «qualora dalla documentazione prodotta agli atti non emergano elementi probanti e circostanziati, tali da rendere condivisibili le asserzioni mosse dalla parte istante, non è possibile accogliere la domanda» (Delibera 3/11/CIR). Del resto, è onere dell'utente specificare, in relazione all'inadempimento dedotto, ogni elemento utile per consentirne la valutazione, quale, ad esempio, l'arco temporale di riferimento, al fine di delimitare l'oggetto della richiesta. In difetto di tali indicazioni, le richieste non possono essere accolte. Nel precisare che l'istante è titolare di due utenze fisse relative a due distinti contratti: -contratto n. [REDACTED] per la linea [REDACTED]
[REDACTED]; -contratto [REDACTED] per la linea [REDACTED]
[REDACTED] si sottolinea che le doglianze hanno riguardato l'utenza n. [REDACTED] laddove nessuna segnalazione è pervenuta all'operatore per la linea n. [REDACTED] di [REDACTED]. Le contestazioni mosse risultano alquanto generiche, come peraltro emerge dalle deduzioni formulate dalla Wind nella propria memoria dove si legge “A far data dal 28/11/2024 il cliente invia una serie di reclami in cui è palese l'incongruenza nei numeri di contratto: nell'oggetto dell'e-mail, risultava indicato il contratto n. [REDACTED] e utenza [REDACTED] mentre nel testo il cliente riferiva che il reclamo riguarda “la fornitura indicata in oggetto il cui contratto n. [REDACTED], tale asserzione, in aperto contrasto con l'oggetto dell'e-mail (come già documentato, infatti, il contratto [REDACTED] si riferisce all'utenza n. [REDACTED] e non [REDACTED] poteva chiamare la convenuta a uno sforzo analitico a cui con è tenuta, nell'iniqua situazione di dover ricostruire l'accaduto”Nel primo reclamo, del 28/11/2024, l'utente contestava addirittura il malfunzionamento di una stampante Epson in seguito a un blackout. Con gli ulteriori reclami del 29/03/2025 e 02/04/2025 pur reiterando le doglianze , dichiarava di avere un PC vecchio; gli veniva spiegato quindi che, per potere navigare con la rete wireless al massimo della potenza, bisognava avere anche altri elementi, oltre a un PC consono: scheda PC, memoria ram, processore... verosimilmente requisiti, questi, non in possesso dell'utente”. L'istante pertanto assumeva un comportamento contraddittorio rispetto al disservizio contestato, emerge chiaramente che l'istanza è generica ex art. 6 Delibera 353/19 Cons. L'art. 6 della richiamata Delibera prevede che: [...] È notoriamente onere dell'istante contestualizzare le richieste contenute nell'istanza, pena l'inammissibilità, per mancanza degli elementi essenziali. Si legge chiaramente nelle memorie depositate che l'utente, pur essendo stato reso edotto in merito agli impedimenti

tecnicamente (spostamento nella colonnina) non ascrivibili alla convenuta bensì all'operatore di rete Fibercop - e della possibilità di recedere o passare ad altro operatore senza costi, l'istante non faceva mai pervenire alcuna richiesta; al contrario, inviava un altro reclamo. Nonostante il presunto disservizio lamentato per la stampante Epson (device di proprietà dell'utente) nonché eventuali lentezze nella navigazione, non fossero imputabili a Wind Tre, tuttavia in risposta al reclamo del 07/12/2024, l'operatore poneva in atto alcune azioni finalizzate comunque a fornire assistenza suggerendo all'utente eventualmente di "modificare il server DNS". Ad adiuvandum, la "completa interruzione" dei servizi lamentati da parte istante non trova conferma nel traffico contenuto nelle fatture, acquisite in atti, relative ai periodi di disservizio indicati, seppur genericamente, dall'istante. Pertanto, non è possibile accogliere la pretesa indennitaria del sig. [REDACTED] nei confronti dell'operatore. In ogni caso l'istanza deve essere rigettata, in quanto non adeguatamente motivata e provata. Ancora, in tema di genericità e di mancato deposito della documentazione da parte dell'istante la Delibera n. 93 del 4 novembre 2020 Corecom Veneto secondo la quale: "l'utente [...] non è stato in grado di fornire alcuna indicazione utile alla istruttoria. Si rileva altresì l'estrema genericità della domanda [...]. Costituisce certamente un obbligo per il ricorrente indicare quantomeno quelli che possono definirsi gli elementi essenziali delle sue doglianze, per consentire al gestore di approntare un'adeguata risposta difensiva, incentrata, per quanto possibile, su di un evento ben definito. L'istante, al contrario, non fornisce alcuna prova in relazione a quanto avvenuto e tantomeno in relazione all'asserita responsabilità della convenuta. L'utente non ha depositato agli atti alcuna documentazione atta a sostenere la fondatezza delle proprie doglianze, contravvenendo, quindi, a quel principio di carattere generale (art. 2697 c.c.) [...]. A corredo di quanto suesposto, preme a questo Corecom sottolineare che anche nei procedimenti di definizione del CoReCom, gli istanti devono farsi carico di un esercizio consapevole e responsabile del diritto di azione che viene loro riconosciuto e che deve essere improntato, anche in questa sede, ai principi di buona fede e correttezza contrattuale oltre che di economia processuale (deliberazione CoReCom Lazio n. 156/2017). Si sottolinea, inoltre, che parte istante non ha mai effettuato un procedimento temporaneo d'urgenza per reclamare il disservizio!!!! Sul punto si è espresso anche il Corecom Emilia-Romagna con la Delibera n. 8/2021, rigettando le richieste avanzate nel formulario in virtù dell'assenza di un'istanza ex art. 5. Di seguito la motivazione: "...Deve infatti rilevarsi che, qualora si verifichino sospensioni del servizio, contestualmente alla presentazione dell'istanza di conciliazione o di definizione della controversia o in caso di pendenza di una di queste istanze presso il Corecom, l'utente è tenuto ad attivare uno specifico procedimento d'urgenza [...]. Rispetto alla fattispecie in esame, l'istante avrebbe dovuto quindi procedere nel modo anzidetto e non già limitarsi ad avanzare tale richiesta esclusivamente in sede di Formulario GU14", per casi simili (ex multis, delibera 123/11/CIR). Dall'altro canto, incombendo sull'utente l'onere probatorio, nel caso di specie, tale onere non è stato assolto. L'istante, non ha offerto idonea documentazione a supporto di quanto affermato e richiesto. A tal riguardo, si richiama, l'orientamento costante di Agcom e di questo Corecom in materia di onere della prova, secondo cui "l'istante è tenuto ad adempiere quanto meno l'obbligo di dedurre, con un minimo grado di precisione, quali siano i fatti e i motivi alla base delle richieste,

allegando la relativa documentazione". Ne discende che "la domanda dell'utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l'onere probatorio su di lui incombente" (Cfr. delibere Agcom n. 70/12/CIR, n. 91/15/CIR e n. 68/16/CIR e delibera Corecom E-R n. 19/22)." Di contro, la posizione della Wind Tre è avvalorata da valida evidenza documentale , supportata anche dalla copia delle schermate di sistema . Risulta, invece, come l'istante abbia inoltrato svariate segnalazioni di disservizio, richiamate peraltro, dall'operatore in memoria e dallo stesso asseritamente riscontrate. Peraltro, l'Autorità ha chiarito che il fatto che l'utente rimanga insoddisfatto della risposta ricevuta non implica necessariamente l'illegittimità del comportamento dell'operatore sotto il profilo della "mancanza di dialogo" con il proprio cliente, da cui scaturisce, ai sensi della citata delibera 179/03/CSP, il diritto all'indennizzo da mancata risposta a reclamo". La Delibera Agcom n. 70/12/CIR ha stabilito, in materia di onere della prova che "La domanda dell'utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l'onere probatorio su di lui incombente: (...)." Pertanto, con riferimento alle richieste del cliente, la convenuta chiede, in primis, il rigetto di tutte le domande attorse perché generiche e non adeguatamente provate: con recentissima delibera n. 165/20/CIR l'Agcom ha rigettato le richieste dell'utente "[omissis] perché estremamente generiche, lacunose e prive di supporto probatorio. Nel caso di specie possono trovare applicazione i principi fondamentali del processo civile disciplinati dagli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c. che prevedono che la decisione debba basarsi sulle circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda e le prove offerte dalle parti. Inoltre, chiunque voglia far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". Si veda anche recente Delibera n. 59 del 24 giugno 2020 Corecom Veneto. E ancora, la Delibera Agcom n. 3/11/CIR, in materia di malfunzionamento, ha stabilito che "Qualora dalla documentazione prodotta agli atti non emergano elementi probanti e circostanziati, tali da rendere condivisibili le asserzioni mosse dalla parte istante circa il malfunzionamento dell'utenza, non è possibile accogliere la domanda formulata dall'istante. Invero, in assenza di riferimenti dettagliati, l'impossibilità di accertare l'"an", il "quomodo" ed il "quantum" del verificarsi del malfunzionamento non consente in questa sede una valutazione adeguata in ordine alla liquidazione di un congruo indennizzo". (così, conformemente, anche le Delibere Agcom nn. 50/11/CIR; 14/12/CIR;38/12/CIR; 24/12/CIR; 28/12/CIR; 34/12/CIR e altre ancora). Si richiama, altresì, la definizione n.4 Corecom Veneto del 11/01/2023:" ...la richiesta dell'utente è molto generica e non affatto circostanziata, contravvenendo, quindi, a quel principio di portata generale ed inderogabile secondo il quale l'utente deve adempiere quanto meno all'obbligo di dedurre, con un minimo grado di precisione, quali siano i motivi alla base della propria richiesta (Cfr.. Corecom Umbria, delibera 6/19, Agcom, delibera 161/16/CIR). Emerge altresì, un'evidente carenza documentale." E ancora in merito alla genericità si richiamano le decisioni: Determina Fascicolo n. GU14/557900/2022 Occorre rilevare come l'istante abbia formulato un'istanza priva di elementi precisi. Ne consegue che la richiesta di indennizzo, pertanto, non può essere accolta, in quanto l'istante non ha assolto all'onere probatorio previsto a suo carico ex art. 2697 c.c." Si richiama, la delibera 26/06/2019 con cui il Corecom Basilicata ha rigettato l'istanza per la sua genericità e soprattutto perché, non avendo parte istante adempiuto all'onere

probatorio sulla stessa incombente, non è possibile imputare all'operatore alcuna responsabilità per il preteso malfunzionamento della linea fissa. Il Corecom richiama un orientamento costante dell'Autorità secondo il quale l'utente deve adempiere quanto meno all'obbligo di dedurre, con un minimo grado di precisione, quali siano i motivi alla base della propria richiesta, di contro, l'utente si è limitato a dichiarare di aver segnalato più volte all'operatore il malfunzionamento della propria linea telefonica. Ebbene, relativamente al malfunzionamento lamentato, si rammenta che in base alla direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni di cui alla Delibera Agcom 179/03/CSP e secondo il consolidato orientamento della medesima Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, gli operatori sono tenuti a fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente previsto, anche sotto il profilo temporale. Pertanto, ove l'utente lamenti il ritardo relativamente alla richiesta di ripristino del servizio della linea telefonica rispetto alle tempistiche stabilite nelle Condizioni di contratto o con lo specifico accordo delle parti, l'operatore, per escludere la propria responsabilità, è tenuto a dimostrare che i fatti oggetto di dogliananza sono stati determinati da circostanze a lui non imputabili ovvero da problematiche tecniche non causate da sua colpa. In questi casi, peraltro, il gestore deve anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione e non è da ritenersi sufficiente un mero richiamo "formale" ai motivi tecnici, dovendo l'utente essere messo in grado di comprendere quanto accaduto. Ai sensi, infatti, dell'articolo 1218 c.c., e in forza del consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare espresso da Cass., S.U., sent. 6 aprile 2006, n. 7996) accolto anche dall'Autorità, in caso di contestazione di inadempimento incombe sul debitore l'onere di dare adeguata e specifica prova riguardo all'effettiva consistenza e regolarità della prestazione. Pertanto, qualora tale onere probatorio non venga assolto, deve per l'effetto ritenersi l'inadempimento contrattuale dell'operatore. Nel caso di specie, il gestore ha fornito la prova di aver adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione, di essersi diligentemente attivato per rimuovere eventuali ostacoli amministrativi e/o tecnici incontrati, ha provato di aver posto in essere tutte le attività necessarie per dare seguito alla riparazione del guasto nei tempi contrattualmente convenuti, o di provare che l'impossibilità della prestazione è stata determinata da circostanze o da problematiche tecniche o da difficoltà ad esso non imputabili. Si richiama, a tal riguardo, l'approfondita raccolta di provvedimenti emanati CORECOM CAMPANIA - DELIBERA GU14/731263/2025 "L'istante nulla a prodotto a prova della fondatezza dell'istanza depositata. Oltre alle volte in cui riferisce di essersi recata presso i centri Wind richiama numerose comunicazioni a mezzo mail e pec di cui però non vi è alcuna traccia nel fascicolo documentale". CORECOM CAMPANIA - DETERMINA N. GU14/731263/2025 "L'istante nulla a prodotto a prova della fondatezza dell'istanza depositata. Oltre alle volte in cui riferisce di essersi recata presso i centri Wind richiama numerose comunicazioni a mezzo mail e pec di cui però non vi è alcuna traccia nel fascicolo documentale". È d'uopo, oltre a ciò, citare la Delibera N.251/2023 -Corecom Lazio "[...] per ciò che concerne i reclami telefonici questi possono essere valutati solo se si fornisca evidenza degli elementi essenziali per la loro tracciabilità, quali il codice identificativo dell'operatore, giorno e ora del reclamo etc (Cfr Corecom Sicilia, Delibera

172/2015). [...] nel caso di specie si osserva che l'utente ha sì fatto menzione, [...] di aver sporto dei reclami ma, mentre questo è ritenuto formalmente sufficiente soprattutto nell'ottica del possibile componimento bonario diretto tra le parti in fase di tentativo obbligatorio di conciliazione, in fase di definizione, come noto, l'applicazione del Regolamento Indennizzi subordina la riconoscibilità degli stessi solo a fronte della corrispondente prova materiale dei reclami sporti.”

DELIBERA

Articolo 1

1. L'istanza formulata dall'utente non può trovare accoglimento e viene dunque rigettata per i motivi indicati nelle premesse.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

La Relatrice del Comitato
f.to Avv. Carolina Persico

La PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Carola Barbato

per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Dirigente ad interim
f.to Dott.ssa Vincenza Vassallo